Se il lavoratore portatore di handicap fruisce direttamente dei permessi ex art. 33, non è possibile la fruizione dei medesimi permessi per lo stesso lavoratore da parte dei genitori, del coniuge, dei parenti e degli altri soggetti indicati nell'art. 33, comma 3. *(Parere Consiglio di Stato n. 784 del 1995, punto 2; circolare INPS n. 80 del 1995, punto 3)*

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 185 del 2003, ha ritenuto possibile la comulabilità dei permessi retribuiti previsti dal comma 3 e 6 dell'art. 33 della legge n. 104/1992, per il lavoratore portatore di handicap che si trova nella duplice qualità di soggetto disabile e di familiare che assiste un dasabile.

Eccezionalmente, il lavoratore (non disabile) (INPS, circolare n. 37 del 18.2.1999, punto 1.a) che assiste un portatore di handicap grave (lavoratore) che fruisce già dei permessi dell'art. 33, può ugualmente fruire dei medesimi permessi qualora sussistano i seguenti presupposti:
a) mancanza nel nucleo familiare del disabile di altro familiare non lavoratore in condizione di dare assistenza;

b) effettiva necessità, risultante da verifica sanitaria, del disabile di fruire oltre che dei permessi direttamente allo stesso spettanti, anche dell'assistenza da parte di altro familiare;

c) dimostrazione da parte dell'ulteriore fruitore dei permessi della sussistenza dei requisiti della convivenza o dell'assistenza continuativa ed esclusiva.

d) i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate (INPS, circolare n. 128 dell'11.7.2003, punto 6).

SCHEDA N. 2 (DISABILI)

Permessi orari e prolungamento del congedo parentale; art. 42, comma 1 del d. lgs. n. 151 del 2001 e art. 33, comma 2 della legge n. 104 del 1992
Permessi per figli minori con handicap fino a 3 anni di età

Soggetti beneficiari: genitori, compresi gli adottivi o affidatari (con rapporto di lavoro dipendente) di minori (anche non conviventi), con handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati.

I permessi sono ammessi solo dalla fine del periodo massimo previsto per il normale congedo parentale (astensione facoltativa) per maternità.

Esempi

Madre lavoratrice dipendente: i permessi spettano trascorsi sei mesi dalla fine dell'astensione obbligatoria.

Genitore solo: (in caso di non riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore, di abbandono del figlio risultante da provvedimento formale, di morte dell'altro coniuge, di affidamento del figlio al solo genitore richiedente), i permessi spettano trascorsi 10 mesi dalla fine del congedo di maternità (astensione obbligatoria) *(INPS circolare n. 8 del 17.1.2003 punto 1; INPDAP informativa n. 15 dell'11.3.2003 punto 2.2)*.

Padre lavoratore dipendente, se la madre è:

- Casalinga (non avente diritto al congedo di maternità e parentale (astensione obbligatoria e facoltativa). I permessi spettano trascorsi 7 mesi dalla nascita del bambino;
- Lavoratrice dipendente con diritto al congedo parentale: i permessi spettano trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità;
- Lavoratrice dipendente senza diritto al congedo parentale o collaboratrice coordinata e continuativa: i permessi spettano trascorsi 7 mesi dalla fine del congedo di maternità della madre;
- Lavoratrice autonoma: i permessi spettano trascorsi 13 mesi (3 mesi successivi al parto + 3 mesi di congedo parentale spettanti alla madre + 7 mesi di congedo parentale spettanti al padre).

(Circolare INPS n. 133 del 17.7.2000, punto 2.2.1).

I permessi *(alternativi al prolungamento del congedo parentale)* possono essere richiesti anche durante i periodi di normale congedo parentale e durante i periodi di congedo per malattia del medesimo figlio fruiti dall'altro genitore.

La durata dei permessi è rapportata alla durata dell'orario di lavoro giornaliero (2 ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario) (Circolare INPS n. 133 del 17.7.2000, punto 2.2.2).

Tuttavia fino ad 1 anno, i riposi non sono quelli alternativi al prolungamento dell'astensione facoltativa, ma quelli per allattamento (Circolare INPS n. 133 del 17.7.2000, punto 2.2.2 e Circolare n. 128 dell'11.7.2003, punto 5)
Pertanto, nel caso di utilizzo di questi riposi orari da parte della madre, il padre può fruire del congedo parentale normale *(art. 32, d. lgs. n. 151 del 2001).* Invece, nel caso di fruizione del congedo parentale da parte della madre, il padre non può utilizzare i permessi.

I permessi non fruiti non danno diritto al godimento degli stessi in un momento successivo.

In alternativa alla fruizione dei permessi orari, i genitori, alternativamente, possono fruire del prolungamento fino al terzo anno di vita del bambino del periodo di congedo parentale *(art. 33, comma 1, d. lgs. n. 151 del 2001).*

È possibile la fruizione da parte di un genitore sia dei permessi orari ex lege 104/92 per un figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni, che dei permessi orari (cd. per allattamento) per un altro figlio. Si tratta, infatti, in questo caso di 2 soggetti (figli) diversi per i quali è legislativamente prevista la possibilità di fruire di 2 tipi diversi di permesso.
Tale criterio trova applicazione anche nel caso di lavoratore portatore di handicap (che fruisce dei permessi orari) ed è genitore di bambino per il quale spettano i permessi per allattamento. (INPS, circolare n. 128 dell'11/7/2003, punto 4)

Invece, vi è incompatibilità tra i permessi orari *ex lege* 104/1992 e permessi orari (cd. per allattamento) per il medesimo figlio portatore di handicap (INPS, circolare n. 128 dell'11/7/2003, punto 5)

(INPS circolare n. 133/2000, punti 2.2.1 e 2.2.2, circolare n. 109 del 2000; Dipartimento F.P. circolare n. 14